

PARTE SPECIALE – Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

L'art. 4 comma 1 della predetta Legge ha introdotto nel Decreto l'art. 25 decies rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Tale delitto, già stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 tra i reati transnazionali, recita:

Art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa più grave;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

¹ Articolo inserito dall'art. 20 della L. 1 marzo 2001, n. 63

